

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Provvedimento:** Disegno di legge, recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici”.

**Amministrazione competente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La proposta di legge in oggetto, ha la finalità di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socioeconomica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale.

Per raggiungere questa finalità, viene dunque sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

La violazione di tale divieto, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo pari al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, nonché la confisca del prodotto illecito.

Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che si ritengono particolarmente efficaci per scoraggiare condotte illecite in quanto intervengono sulla generale possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni. L'applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. La circostanza che il legislatore consideri la violazione delle condotte previste dal presente provvedimento come lesive di interessi particolarmente delicati e importanti è data anche dalla esclusione della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 689. La norma indica altresì i criteri cui deve attenersi l'Autorità competente per la graduazione delle sanzioni pecuniarie individuati in gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché condizioni economiche dell'autore della violazione.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La presente proposta di legge detta disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici. Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale non solo in laboratorio ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti. Tra gli alimenti sintetici quello su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è la carne che è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali (toti- o multi-potenti), ovvero cellule che possono generare una grande varietà di tessuti animali se opportunamente “condizionate”. In alcuni Paesi extra europei sono in fase avanzata gli studi finalizzati

alla produzione a fine commerciali di tali alimenti e negli U.S.A la *Food&Drug Administration* ha dato l'ok alla cosiddetta "carne sintetica", alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo. Stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto pertanto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento normativo ha come obiettivo principale quello di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socioeconomica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale.

Da sondaggi effettuati sul territorio, è stato evidenziato che si tratta di una realtà nettamente rifiutata dall'84% degli italiani che si dichiara contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio da sostituire a quelli coltivati in agricoltura. Il no al cibo sintetico è preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

La finalità dell'introduzione normativa *de quo*, in attuazione del principio di precauzione, è quella di evitare effetti pregiudizievoli che questo tipo di alimenti potrebbero produrre.

## **OPZIONI DI INTERVENTO**

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

La necessità dell'intervento fa sì che l'opzione di non intervento (opzione zero), sia stata ritenuta non contemplabile, al fine di, in virtù del principio di precauzione, garantire la cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli, nonché dell'intera filiera del cibo *Made in Italy*.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'impatto positivo della normativa deriva dall'introduzione del principio di precauzione, che mira a preservare il patrimonio agroalimentare. Si mira quindi a garantire l'utilizzo su tutto il territorio nazionale di cibi, non solo regolarmente controllati, ma soprattutto di cibi, di cui si conosca con precisione la provenienza rispetto a prodotti che invece non forniscono alcun tipo di garanzia in termini di certezza per la tutela della salute umana

Inoltre, va considerato che la diffusione della produzione di cibo sintetico non solo potrebbe generare un impatto negativo sulla filiera del *Made in Italy*, ma si tratta di un prodotto sintetico e ingegnerizzato, che in primo luogo non genera effetti positivi né dal punto di vista ambientale.

## 4.2 Impatti specifici

L'impatto principale della proposta normativa è quindi quello di mantenere il livello di garanzia e gradimento offerto dai tradizionali metodi di produzione di prodotti alimentari, che costituiscono altresì un'accertata e verificata garanzia per la salute umana.

Da ciò deriva che non si genera una modifica di obiettivi generali e/o specifici su normativa già esistente, ma si introducono nuove disposizioni normative che, in attuazione del principio di precauzione, oltre al prioritario aspetto di tutelare la salute umana, sono finalizzate a temperare l'impatto della predisposizione del cibo sintetico, alla luce anche della produzione agricola: l'introduzione del cibo sintetico, potrebbe infatti fortemente alterare la struttura attuale del commercio alimentare e agricolo. Anche per questa ragione, serve una normativa che vieti in Italia la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico che potrebbero presto inondare il mercato europeo sulla spinta delle multinazionali e dei colossi dell'*hi-tech*.

## 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo costituisce la migliore modalità per agire rapidamente ed efficacemente al fine di introdurre un netto divieto, in via precauzionale, sulla diffusione del cibo prodotto in laboratorio.

# 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

## 5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono, così come indicato dalla legge, le Autorità competenti per i controlli ed in particolare: i Nuclei di Antisofisticazione (NAS), il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.

## 5.2 Monitoraggio

Un'analisi compiuta delle conseguenze derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto è di facile intuizione, considerando che introdurre cibo sintetico, come già analizzato, comporterebbe effetti negativi, soprattutto dal punto di vista delle attività produttive di tutto il settore agricolo, senza produrre invece alcun effetto positivo, né dal punto di vista della tutela dell'ambiente, né dal punto di vista della tutela della salute.

Il monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla proposta di legge, sarà effettuato nell'ambito delle attività di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute.

Le norme che saranno introdotte attraverso l'intervento normativo in questione costituiranno oggetto di puntuale monitoraggio da parte delle scriventi amministrazioni.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

La proposta di legge, contenente disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici, è stato elaborato previo confronto con le principali associazioni di categoria.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La relazione è stata elaborata da funzionari dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché dal Ministero della salute.